

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 252/CGF

(2007/2008)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 132/CGF – RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2008

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Esposito Dr. Luigi Antonio, Persichelli Avv. Cesare – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA, PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AL CALCIATORE FABBRI EMILIANO SEGUITO GARA CISCO CALCIO ROMA/LAZIO DEL 3.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 6.2.2008)

Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico con delibera del 5.2.2008 (Com. Uff. n. 27) infliggeva la sanzione della squalifica per due giornate di gara al calciatore Fabbri Emiliano a seguito della gara Cisco Calcio Roma\ Lazio del 3.2.2008.

Con il reclamo in esame la S.S. Lazio chiede l’annullamento del predetto provvedimento.

La Commissione osserva che la reclamante non ha inviato i motivi di reclamo successivamente al preannuncio di reclamo con richiesta degli atti, con conseguente inammissibilità del presente gravame ai sensi dell’art. 37, comma 1, C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta copia atti ufficiali il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’AMMENDA DI € 400,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 AL SIG. BONSIGNORE MARIO, SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PROFESSIONISTI ALLIEVI MESSINA/BARI DEL 10.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28 del 12.2.2008)

Con il presente appello la F.C. Messina Peloro impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico ha inflitto (Com. Uff. n. 28 del 12.2.2008) alla stessa società l’ammenda di €400,00 ed a Bonsignore Mario, responsabile del Settore Giovanile, l’inibizione fino al 30.6.2008 per comportamento ingiurioso e minaccioso di quest’ultimo, nonché di alcuni sostenitori, in occasione della gara Messina/Bari del 10.2.2008.

In particolare deduce che il Monsignore "non ha 'mai rivolto alcuna espressione ingiuriosa né irriguardosa nei confronti dell'arbitro nè ha mai assunto alcun atteggiamento minaccioso o intimidatorio nei confronti dello stesso".

Il reclamo va respinto, poiché nel referto arbitrale risulta il comportamento del Bonsignore minaccioso ed ingiurioso verso l'arbitro (mi impediva di uscire .è meglio che non torni più è meglio per lei). La completezza e la precisione del referto da piena contezza delle modalità di svolgimento dei fatti e consente alla Corte, senza che occorra procedere ad alcuna integrazione istruttoria, di valutare tanto la sussistenza quanto la gravità della reiterata condotta che, in ragione dell'impedimento fisico alla libertà di movimento del direttore di gara e della importante qualità soggettiva dell'incolpato, ha ricevuto adeguata sanzione.

Il reclamo va, pertanto, rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro S.r.l. di Messina e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHE FUTSAL/AOSTA CALCIO A 5 DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 461 del 14.2.2008)

Con ricorso tempestivamente e ritualmente introdotto l'Aosta Calcio a cinque ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul Com. Uff. n. 461 del 14.2.2008, con la quale il detto giudice, disattendendo il reclamo proposto dall'odierna ricorrente, ha confermato il risultato conseguito sul campo nella gara Cadoneghe Futsal/Aosta Calcio A/5.

Tanto l'iniziale reclamo quanto il ricorso alla Corte di Giustizia Federale sono fondati sull'asserita illegittima partecipazione alla gara di specie del calciatore Alvarindo Pereira De Souza il cui tesseramento, a dire dell'appellante, risulterebbe irregolare in quanto, in contrasto con agli accertamenti effettuati dal primo giudice, il detto calciatore sarebbe provenuto dalla Federazione Paranaense, (come da documentazione allegata), privo di Certificato di Trasferimento Internazionale, la cui mancanza avrebbe impedito di tesserarlo in Italia.

Eccepisce ancora la ricorrente che le motivazioni del provvedimento gravato non sarebbero suffragate dagli atti ufficiali, in quanto gli stessi certificherebbero soltanto il tesseramento dal 4.10.2007 del calciatore De Souza con lo status di dilettante (codice 3).

Fissata la seduta di discussione del ricorso, alla quale la parte non partecipava per impossibilità a presenziare, la Corte disponeva l'acquisizione del certificato storico relativo al tesseramento del calciatore Alvarindo Pereira De Souza dal quale risulta che lo stesso è stato tesserato, fin dalla stagione 2003-2004, per varie società sempre appartenenti alla Federazione Italiana Gioco Calcio, prima con il codice 80 e successivamente con quello numero 3.

Siffatto inoppugnabile stato degli atti, oltre a confermare la correttezza della decisione impugnata, non consente alcun'altra indagine alla Corte, dovendosi semmai ritenere irregolare il tesseramento per la Federazione Paranaense, successivo a quello per la F.I.G.C., che – come già osservato - non presenta soluzioni di continuità e quindi non presuppone alcun transfert per la stagione 2007/2008.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GRANATA DANIELE SEGUIDO GARA INTERFIVE VIGEVANO/FUTSAL SAN BIAGIO 1995 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 454 del 13.2.2008)

Con il presente appello la F.C. Interfive Vigevano impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha inflitto (Com. Uff. n. 454 del 13.2.2008) al calciatore Granata Gabriele la sanzione della squalifica per tre giornate “perché, a gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto”, in occasione della gara Interfive Vigevano/Futsal San Biagio 1995 del 9.2.2008.

In particolare deduce che “qualsiasi eventuale contatto fra il Granata “ e l’altro giocatore non sarebbe avvenuto a gioco fermo in base ad un filmato allegato al reclamo.

Il reclamo va respinto, poiché, premesso che il referto arbitrale afferma in modo chiaro che il fatto si è verificato a gioco fermo, non esiste alcuna norma che prevede la possibilità di utilizzare i filmati a fini probatori in fattispecie come questa ed al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma di riferimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Interfive Vigevano di Vigevano (Pavia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL’ A.C.F. AOSTA LE VIOLETTE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLE CALCIATRICI DESANDRE ELISA MARIA E NAUDIN ALICE SEGUIDO GARA AOSTA LE VIOLETTE/FRANCIACORTA DEL 10.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 64 del 13.2.2008)

L’A.C.F. Aosta Le Violette ha proposto ricorso avverso il provvedimento di squalifica per due giornate effettive di gara inflitta alle calciatrici Elisa Maria Desandrè ed Alice Naudin a seguito della gara Aosta Le Violette/Francia Corta del 10.2.2008, comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 64 del 13.2.2008.

La sanzione in discorso era stata pronunciata a carico delle dette calciatrici per aver rivolto all’arbitro frasi ingiuriose a fine gara, con conseguente applicazione dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S..

Secondo la società ricorrente il rapporto arbitrale non sarebbe veritiero, sia perché le atlete non avrebbero proferito le espressioni ad esse attribuite dal rapporto del direttore di gara, sia per il comportamento di quest’ultimo che avrebbe provocato entrambe le giocatrici.

Osserva la Corte che le circostanze di fatto determinanti la sanzione per cui è causa non possono venir dubitate essendo state scrupolosamente refertate dall’arbitro, mentre non esiste in atti traccia alcuna della provocazione asseritamente subita dalle atlete.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Aosta le Violette di Sarre (Aosta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 26 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete